

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, nel procedimento in epigrafe, visto il ricorso proposto ex art 700 cpc, contestualmente ad azione di merito da MORETTI RITA nei confronti del MINISTERO resistente e proposto anche nei confronti degli Uffici Scolastici regionali di Liguria e Toscana, per ottenere in via di urgenza la tutela del proprio diritto ex art 21 L 104/92 alla scelta prioritaria della sede di servizio più vicina alla propria residenza, tra quelle disponibili, in Livorno, secondo l'ordine di preferenza indicato in ricorso o comunque in qualsiasi scuola secondaria di secondo grado sita in tale Comune, in subordine ulteriore ordinando all'USR Liguria il rilascio di nulla osta al trasferimento/ mobilità, visti gli atti e le difese delle parti, sentite le loro conclusioni, pronunciando fuori udienza

OSSERVA

Con ricorso depositato il 30.11.2020, la Prof.ssa MORETTI, premesso di aver partecipato nel 2017 al concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito nel 2017, nella resa nota vacanza di 1984 posti in 17 regioni e con possibilità di indicare l'ordine di preferenza, ha evidenziato, in primo luogo di risultare all'epoca già affetta da seria patologia e di essere stata assegnata alla regione di sua seconda scelta, la Liguria e di aver segnalato invano nell'agosto del 2019 detta situazione e la necessità di svolgere periodici controlli e accertamenti in Pisa, senza ottenere riscontro, addivenendo quindi, alla fine di agosto, alla stipula di contratto individuale presso un Istituto scolastico in Savona, nel frattempo avendo attivato la procedura per il riconoscimento del proprio stato di invalidità e handicap, la prima riconosciuta nel grado del 34%

La ricorrente ha quindi riferito di aver presentato istanza per l'assegnazione a sede vicina al luogo di cura, ottenendo solo l'offerta, nel luglio del 2020 di un posto nel Comune di Lavagna, rappresentato dall'amministrazione quale unica possibilità per il successivo anno scolastico, assegnazione perfezionatasi, nelle more la stessa MORETTI risultando esclusa dagli esiti della mobilità presso la regione Toscana., nonostante la presenza di posti disponibili e il proprio stato di invalidità

Assumendo la competenza territoriale del Tribunale di Genova in ragione del foro riferibile al luogo di effettivo servizio prestato, la ricorrente ha quindi, nel caso, ritenute violate le disposizioni ministeriali vigenti in materia di mobilità interregionale, evidenziando la pretermissione dei propri diritti di cui alla L. 104/92, e, soffermandosi sulla necessità o meno di un espresso assenso da parte di tutte le amministrazioni interessate, ha sottolineato la lesività, in ogni caso, del mancato riscontro alle proprie richieste da parte dell'USR Liguria.

La stessa ha pertanto sostenuto la sussistenza di tutti i presupposti normativi per l'ottenimento di un posto nella sede indicata come preferita, assumendo la violazione, nel caso, dei principi e del disposto della L. 104/92 posta a tutela dell'handicap, per non esserle stata riconosciuta la precedenza nella scelta ivi prevista. Evidenziando anche e specificamente come la L. 104/92 faccia riferimento alle ipotesi di mobilità e l'assenza, nel suo caso di un legittimo vincolo triennale di permanenza, comunque da ritenersi superato in ragione della sua avvenuta assegnazione in Lavagna, nella ribadita, necessaria, prevalenza del diritto alla salute, la ricorrente ha quindi proposto domanda cautelare, sostenendo la sussistenza dei presupposti normativi a riguardo e, in punto periculum, sottolineando il pregiudizio derivante, nella situazione rappresentata, al proprio grave stato di salute, implicanti notevoli difficoltà sia deambulatorie sia di mantenimento di postura, con riferimento, vieppiù nel periodo di emergenza sanitaria attuale, agli spostamenti ora necessari per ottenere le cure necessarie in Toscana e ha quindi concluso come in epigrafe, chiedendo anche l'eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi nel caso rilevanti per dedotta illegittimità.

Costituendosi nel procedimento il solo MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, lo stesso ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la tardività dell'azione proposta, per non aver la ricorrente adito il giudice amministrativo in merito alla procedura alla quale ha partecipato e ha contestato integralmente il ricorso, in particolare evidenziando anche come la ricorrente avesse già e in precedenza proposto ricorso cautelare di fronte al Tribunale di Savona, con procedimento conclusosi il 7.8.2020 con rigetto della richiesta di trasferimento nella medesima sede ora richiesta e segnalando come la proposta, poi accolta, di assegnazione in Lavagna, ove si trovava una sede vacante,

avesse determinato una richiesta di mutamento di incarico, per esigenze eccezionali, con indicazione di nuova preferenza per detta sede con decorrenza dal 1.9.2020

L'accettazione di un autonomo incarico, offerto solo per venire, di fatto, incontro alle esigenze della Moretti, da detta data, avrebbe quindi determinato, secondo il Ministero resistente la giustificata richiesta decorrenza del termine triennale di necessaria permanenza previsto dal Ministero, senza alcun superamento del relativo vincolo valido per i trasferimenti da una regione all'altra e non interregionali. A ciò, parte resistente ha aggiunto la non applicabilità del nuovo CCNL nella parte riferibile alla mobilità regionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti in quanto relativa alle sole ipotesi di dirigenti in scadenza e ha sottolineato la non invocabilità, nella fattispecie, della precedenza assoluta di cui all'art. 33 L 104/92 in quanto prevista per i soli casi di riconosciuto handicap grave, non ricorrente nella fattispecie. Sottolineando infine la piena legittimità della normativa amministrativa e delle procedure nel caso seguite, ritenute del tutto conformi a legge e ragionevolezza, il Ministero resistente ha quindi concluso conseguentemente per il rigetto del ricorso, evidenziando infine il difetto di allegazione e prova da parte della ricorrente della sussistenza di un proprio diritto alla concreta assegnazione di un posto nel ruolo della regione Toscana, per il caso di riconoscimento alla preferenza richiesta, non avendo la MORETTI fatto riferimento alcun alla sussistenza di posti vacanti liberi in numero tale, in ipotesi di rinnovato scorrimento delle preferenze, da poter soddisfare la sua pretesa, non essendo, peraltro, possibile il ricorso ad una sua assegnazione in soprannumero.

Alla luce della trattazione svolta, anche in forma scritta come richiesto dalle parti, che hanno ulteriormente richiamato ed esplicitato le loro difese e senza necessità di istruttoria, essendo i presupposti di fatto rilevanti per la fattispecie, sostanzialmente incontestati tra le parti, il ricorso proposto non può ritenersi fondato e non merita quindi accoglimento

Deve infatti ritenersi insussistente il requisito richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare proposta, non potendosi affermare che, allo stato, possa valutarsi la stessa verosimilmente fondata.

Anche a voler superare, infatti, allo stato, le questioni pregiudiziali sollevate dal Ministero resistente in punto difetto di giurisdizione ed esistenza di una precedente pronuncia cautelare, e ciò avuto

riguardo al contenuto delle istanze, così come prospettate e osservato come la ricorrente abbia presentato ricorso davanti al Tribunale di Genova, fondato su presupposti di fatto in ogni caso, in parte, diversi da quelli riferibili alla situazione rappresentata davanti al Tribunale di Savona, l'assenza del *fumus boni iuris*, allo stato e con i limiti della presente fase, trova riscontro nella ritenuta assenza, nel presente procedimento come in quello instaurato precedentemente, di un dato essenziale richiesto all'invocata tutela, legato al preteso diritto, vantato dalla ricorrente, a far valere una precedenza fondata sul proprio stato di handicap sulla base della disciplina della L 104/92.

L'art. 33, comma 6 di tale legge prevede infatti, come già rilevato nel citato precedente di merito allegato in atti che *“la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”* mentre l'art 21 prevede che *“la persona handicappata”* non necessariamente, in questo caso in forma grave, *“ con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*.

Anche qualora la fattispecie in analisi dovesse ritenersi, senza vincoli ulteriori, rientrante nella casistica indicata dalla predetta disciplina, risulta infatti incontestato in atti che la ricorrente, al momento della proposizione della domanda e senza che siano state indicati sopravvenuti e formali mutamenti rilevanti, non fosse e neppure allo stato sia, portatrice di dichiarato handicap grave, al contempo risultando invalida, come accertato in sede amministrativa, solo in percentuale inferiore ai 2/3 (al 34%, cfr docc 6,7 e 8 prod. parte resistente).

Atteso che tutte le difese di parte e di cui al ricorso introduttivo, risultano essere state articolate , come già riportato, riferendosi al preteso contrasto dei provvedimenti amministrativi, normativi e concretamente attinenti al proprio rapporto di servizio, con la tutela espressa da detta, medesima,

normativa, quanto precede esclude quindi, in via assorbente, che le violazioni di legge lamentate dalla ricorrente possano essere valutate, dovendosi quindi concludere per il rigetto del ricorso, per difetto di presupposti ed essendo ultroneo ogni altro esame delle altre questioni discusse tra le parti nonchè in merito alla sussistenza del secondo requisito del periculum in mora.

Con riguardo alle spese del procedimento, si rinvia alle statuizioni finali di merito, confermando la udienza di discussione di cui agli atti e, in accoglimento dell'istanza proposta da parte ricorrente al riguardo, solo con riferimento al futuro giudizio di merito, differendone la data autorizzando ex art. 150 cpc le modalità di notifica agli ulteriori docenti passibili di essere pregiudicati dall'esito di tale giudizio, nel caso richieste, come da dispositivo

PQM

Visto l'art 700 cpc

Respinge il ricorso;

Spese rinviate al giudizio di merito, differendo l'udienza di discussione già fissata per l'8 febbraio 2021 all'udienza del 25 febbraio 2021 alle ore 9, autorizzando ex art 151 cpc le modalità di notifica richieste nei confronti dei Dirigenti Scolastici, inseriti nell'elenco dei trasferimenti, che sarebbero eventualmente pregiudicati dall'accoglimento della domanda della ricorrente nel merito, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza di discussione e del presente rinvio sul sito internet del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e della Toscana, nel termine di legge

Si comunichi

Genova, 18 gennaio 2021

Il Giudice

Maria Giovanna Dito

